



Corte di Appello Palermo

SI COMUNICA A:

Avv. PASQUALINO GAETANO MARIO

VIA SELINUNTE N.9

90141 PALERMO PA

Fax:

Sezione FA -

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Volontaria

Numero di ruolo generale: 172/2011

Giudice : MITRA GIOACCHINO

Numero sentenza: 103/2011 V.g.

Data di pubblicazione: 14/12/2011

Numero repertorio:

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Ricorrente principale



Avv. PASQUALINO GAETANO MARIO

Resistente Principale

QUESTURA DI PALERMO

Avv.

Palermo 14/12/2011

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile,
composta dai signori:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO | Presidente |
| 2) Dott. GUIDO LIBRINO | Consigliere |
| 3) Dott. GIOACCHINO MITRA | Consigliere |

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera
di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.172/2011 del R.G. Cont.
Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione
nell'udienza collegiale del 11/11/2011 e promossa in
questo grado

DA

██████████, nata in Liberia il ██████████ F.:
██████████ rappresentata e difesa, giusto
mandato in calce al reclamo, dall'avv. Gaetano Mario
Bsqualino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
legale sito in Palermo via Selinunte n.9.

APPELLANTE

CONTRO

103/VP
Sentenza N.

Anno 2011

Reg. gen. 172/11 Et

Cron. N. 1104/2011 Et

Rep. N.

In dec. il 11-11-2011

Decisa il 25-11-2011

Dep. Il 14-12-2011

OGGETTO:

Rilascio

fermezza di

20/11/2011

Gm

Questura di Palermo

APPELLATO

E

Ministero Dell'Interno, C.F.: 80027950825 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici per legge domicilia in via De Gasperi n.81

APPELLATO

E

Con l'intervento del **PG** il quale chiede la conferma del provvedimento impugnato.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per L'Appellante

PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO

Preliminarmente disporre, la sospensione dell'esecuzione del Decreto impugnato, ricorrendo gravi e fondati motivi, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno sino all'esito del presente giudizio. Per quanto riguarda il fumus si rinvia a quanto ampiamente sopra argomentato, mentre il periculum è evidente, atteso lo stato di clandestinità in cui attualmente versa la ricorrente e la possibilità di essere immediatamente rimpatriata, con accompagnamento coattivo alla frontiera, al primo rintraccio.



Fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili;

Nel merito accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti per il rilascio in favore della ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché autorizzare la permanenza della ricorrente sul territorio dello Stato Italiano.

Con ogni statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali anche del primo grado, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Con riserva di ulteriormente dedurre e richiedere, anche in relazione alle prospettazioni e istanze eventualmente formulate da controparte.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l' Appellato

PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE D'APPELLO

Rigettare l'appello e per tale effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.

Vinti competenze ed onorari di causa (oltre ed a parte le spese prenotate a debito a campione civile).



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 26 marzo 2011, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto dalla cittadina liberiana [REDACTED] Rita (nata in Liberia, il 7 marzo 1980) avverso il provvedimento emesso l'8 ottobre 2009 dal Questore di Palermo, con il quale era stato negato alla ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante la Commissione Nazionale per il diritto di asilo, con provvedimento del 14 dicembre 2007 (che confermava il diniego già deciso con precedente provvedimento dello status di rifugiato per la [REDACTED]), avesse affermato che alla [REDACTED] ^{doveva} riconoscersi l'esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Leg.vo 286/1998. Gh

A sostegno della decisione il Tribunale, decidendo nel contraddittorio col Ministero dell'Interno, costituito e resistente, osservava, tra l'altro, che: il tenore dell' art. 5, comma 6, del Decreto Leg.vo 286/1998 non escludeva margini di discrezionalità dell'autorità di PS nella decisione sul permesso di soggiorno per motivi umanitari; la ricorrente non aveva allegato innanzi al Tribunale adito le ragioni umanitarie poste a sostegno della richiesta di protezione e non aveva neppure prodotto gli atti relativi al procedimento definito con il provvedimento amministrativo del 14 dicembre 2007.

Avverso l'anzidetto decreto (avente natura sostanziale di sentenza) ha proposto reclamo la [REDACTED] con atto depositato il 4 maggio 2011, chiedendone la riforma, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Con il primo motivo di gravame, la reclamante ha sostenuto che doveva escludersi il potere del Questore di negare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari qualora la competente Commissione avesse espresso parere favorevole al rilascio del relativo provvedimento,

affermando la sussistenza dei
ritenendo sussistenti i motivi umanitari.

Cfr

Con il secondo motivo, la reclamante ha dedotto che il Tribunale non aveva statuito alcunchè sulla denunciata violazione dell'art. 1 legge n. 1423/1956 e neppure sulla eccepita sproporzione della sua applicazione nel caso di specie.

Con il terzo motivo, la reclamante ha censurato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla denunciata violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 in relazione alla mancata comunicazione all'interessata del "preavviso di rigetto" nel procedimento amministrativo, che comportava una violazione del contraddittorio tale da inficiare l'intera procedura.

Costitutosi in giudizio, con comparsa depositata l'8 giugno 2011, il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del reclamo per la sua infondatezza, con vittoria di spese.

Anche il P.G., con parere del 15 giugno 2011, ha chiesto la conferma del procedimento impugnato.

All'udienza camerale dell'11 novembre 2011, il procedimento è stato trattato ed assunto in deliberazione, su richiesta del difensore della reclamante.

La Corte osserva che il reclamo si ravvisa fondato.

In effetti, i giudici di legittimità chiarito che " *Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, comma 6, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, a partire dal 20 aprile del 2005, con l'entrata in vigore dell'art. 1 quater d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, introdotto dall'art. 32 comma 1, lett. b, l. 30 luglio 2002 n. 189, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano*

2 Cfr

la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. Ne consegue che al Questore, a differenza che nel regime giuridico antecedente, non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 d.lg. 28 gennaio 2008 n. 25, di attuazione della direttiva Ce 2005/85 del 1° dicembre 2005 (cfr. Cassazione civile sezioni unite 19 maggio 2009, n.11535, Meneses Vidal contro Min. int. e altro).

Del resto, nella motivazione della citata sentenza viene chiarito che:

“ Nella vigenza del D.L. n. 416 del 1989, art. 1, quater comma 4 conv.in L. n. 39 del 1990, inserito dalla L. n. 189 del 2002, art. 32 e con effetto dal 20 aprile 2005 (e vieppiù nel quadro attuale, regolato, quoad substantiam, dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e, quanto alle procedure, dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e D.Lgs. n. 159 del 2008) la decisione sulla sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria spetta pertanto, interamente, alla Commissione Territoriale nel mentre non è certo sottratta al Questore la verifica dei requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario (nell'ambito della previsione di cui al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. D non modificata dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 22).

Alla stregua dei principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione, il Questore doveva limitarsi a verificare “ i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso umanitario “ ed in particolare l'insussistenza delle circostanze menzionate dall'art. 4, comma 3, del Decreto Leg.vo 286/1998.

Orbene, nel caso di specie, non sussistono le circostanze sopra indicate.

Il Questore, nel decreto dell'8 ottobre 2009, motiva in tal modo: "*ritenuto che la condotta complessiva denota l'inclinazione della Dickson Rita a vivere di espedienti e di proventi da attività illecite e pertanto la sua appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della L. 1423/56*".

La Corte osserva al riguardo che non può attribuirsi rilievo decisivo, per escludere il rilascio del permesso di soggiorno, al fatto che l'odierna reclamante abbia svolto, nel passato, l'attività di prostituta.

In mancanza di elementi di giudizio dimostrativi di un'attività di prostituzione esercitata con modalità oggettivamente scandalose (non si conosce neppure l'esito della denuncia per atti osceni menzionata nel provvedimento del Questore e risalente al 23 ottobre 2005) o con un consapevole inserimento in un contesto di sfruttamento criminale, deve pervenirsi alla conclusione che l'attività in questione, ancorché contrastante con la morale e col pubblico decoro, non costituisce, di per sé sola, "una minaccia per l'ordine pubblico".

Alla stregua delle considerazioni svolte, la condotta tenuta dalla Dickson non può ritenersi un elemento idoneo a negare il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, a seguito del provvedimento favorevole della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, in data 14 dicembre 2007.

Del resto, dalla documentazione prodotta dalla reclamante si desume che la reclamante, dal 2 gennaio 2009, ha stipulato un regolare contratto di lavoro domestico (cfr. lettera di assunzione prodotta dalla Dickson).

Va pure rilevato che il Tribunale di Palermo, con provvedimento dell'11 dicembre 2009 (emesso ai sensi dell'art. 700 cpc) ha ordinato alla Questura di Palermo l'emissione di un permesso temporaneo di soggiorno in favore di Dickson Rita.

4 GP

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve accogliersi il reclamo, con conseguente revoca del decreto emesso dal Questore di Palermo .

Per la sua soccombenza, il Ministero dell'Interno deve essere condannato al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, in mancanza di notula.

Deve anche ordinarsi la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore antistatario della reclamante, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto gli onorari.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento del reclamo proposto nell'interesse di ██████████ contro il decreto emesso il 26 marzo 2011 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, REVOCA il decreto emesso dal Questore di Palermo l'8 ottobre 2009, con cui è stato rigettata l'istanza della cittadina liberiana ██████████ tendente a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

condanna il resistente Ministero dell'Interno, in persona del Ministro " pro tempore " a rifondere alla reclamante ██████████ le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, per il processo innanzi al Tribunale, in euro 1.210,00 di cui euro 820,00 per onorari, oltre al contributo per le spese generali ad IVA e CPA come per legge, e per il processo di secondo grado in euro 1.260,00, di cui euro 880,00 per onorari oltre al contributo per le spese generali ad IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione dei compensi difensivi liquidati alla reclamante in favore dell'avv. Gaetano Mario Pasqualino, procuratore antistatario della medesima reclamante;

Manda la cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 25 novembre 2011.

Il consigliere estensore

Giuseppino Mitrì

Il Presidente

R. Lauro

Il Funzionario Giudiziario

Zinnanti Marisa

Zinnanti

Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile

della Corte il **14 DIC 2011**

Il Funzionario Giudiziario

Zinnanti Marisa

Zinnanti

Copia conforme all'originale *X autografo*
Palermo, li **14 DIC 2011**

Il Funzionario Giudiziario

Zinnanti Marisa


Zinnanti





Corte di Appello di Palermo
Ufficio Unico N.E.P.

Relazione di notificazione



Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
PASQUALINO GAETANO MARIO AVV.

**SELINUNTE VIA, 9
PALERMO**

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti _____

segretaria/o ivi addetta/o _____

il collega di studio _____

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

il portiere _____

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2,
in busta chiusa ho trascritto il n°. di cronologico dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo
indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art.140 cpc). Spedito Avviso

Spedizione Raccomandata N°.

Spese Postali € _____ + Km = _____ Trasferta € _____ =TOTALE € _____

Firma del Portiere



Data

2 GEN. 2012

Ufficiale Giudiziario B3 / C1

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
Dott. *Carlo Giovanni*

Cronologico/Progr./Totale	
013537	000003/3
Registro	
S08/2011	
Data Richiesta	
22/12/2011	
Udienza	
/ /	
Ufficio	
CORTE APP. 1 CIVILE	
Sede	
PALERMO	
Magist./Segr.	
N°. Reg. Gen.	
172/2011 FA	
Zona	
28	

A / BIS *COPIA*